

Il presente documento si applica all'intervento del Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari ai Soci; si consiglia pertanto al Socio di leggere attentamente i propri diritti prima di chiedere al Confidi di prestare garanzia alle Banche ed agli Intermediari Finanziari per i finanziamenti da concedere allo stesso Socio dai predetti Intermediari.

DIRITTI

Prima di chiedere l'intervento in garanzia del Confidi, il Socio:

- deve avere e portare con sé, in caso di offerta dell'intervento in garanzia da parte del Confidi nella propria sede, una copia di questo documento;
- deve ricevere, in caso di offerta dell'intervento in garanzia da parte del Confidi fuori dalla propria sede una copia di questo documento;
- deve avere a disposizione e portare con sé, in caso di offerta dell'intervento in garanzia da parte del Confidi nella propria sede, il Foglio Informativo relativo alla garanzia prestata dal Confidi che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi;
- deve ricevere, in caso di offerta dell'intervento in garanzia da parte del Confidi fuori dalla propria sede, il Foglio Informativo relativo alla garanzia prestata dal Confidi che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi;
- deve ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi che disciplina l'intervento in garanzia del Confidi a favore del socio, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare il contratto che disciplina l'intervento in garanzia del Confidi, il Socio:

- deve prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto;
- deve stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge;
- deve ricevere una copia del contratto firmato dall'Intermediario e una copia del documento di sintesi da conservare;
- non deve avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi;
- deve scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo attraverso il quale ricevere le informazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale il Socio:

- deve ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'Intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 60 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- deve ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sugli interventi in garanzia del Confidi degli ultimi dieci anni.

** Offerta in sede:*

quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti.

Offerta fuori sede:

quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Alla scadenza della garanzia prestata dal Confidi,

- può recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di intervento in garanzia del Confidi, previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito;
- deve ottenere la chiusura del contratto dell'intervento in garanzia del Confidi, nei tempi indicati nel Foglio Informativo;
- deve ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto dell'intervento in garanzia del Confidi e riepiloga l'evoluzione della garanzia prestata all'intermediario finanziatore garantito.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Socio può presentare reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica al Consorzio Fidi Professionisti – ufficio reclami Via Negroni n. 51, 87100 Cosenza – e-mail ufficioreclami@confidiprofessionisti.it.

Il Confidi mette a disposizione del Socio – presso i propri locali e sul proprio sito – il modulo standardizzato per la presentazione del reclamo. Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Confidi accoglie le ragioni del Socio, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione del Socio – presso i propri locali e sul proprio sito – le guide relative all'accesso all'ABF.